

REGIONE PIEMONTE BOLLETTINO UFFICIALE N. 1 DEL 7/1/2010

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Titolo I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1. *(Recepimento della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. La Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, adegua la normativa regionale in materia di turismo, attività di estetista ed acconciatore, artigianato, commercio, attività nautiche e concessioni demaniali alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. La Regione, nel rispetto della direttiva n. 2006/123/CE, assicura la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale.

Titolo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Capo I. STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Art. 2. *(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3." .

2. L'articolo 9 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività.

5. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio." .

3. L'articolo 12 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Chiusura temporanea o definitiva)

1. Il titolare del complesso che intende procedere alla sua chiusura temporanea o definitiva ne dà preventivo o, se ciò non è possibile, contemporaneo avviso al comune e all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi."

4. Al comma 2 bis dell'articolo 16, come inserito dall'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, le parole: "al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione", sono sostituite dalle seguenti: "al comune una dichiarazione di inizio attività".

5. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00."

6. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00." .

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 54/1979 è inserito il seguente:

"3 bis. La violazione dell'articolo 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00."

8. Dopo l'articolo 18 della l.r. 54/1979 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, che introita i relativi proventi.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)." .

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), le parole: ", al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro" e ", nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari", sono soppresse.

2. L'articolo 5 bis della l.r. 31/1985, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 bis. (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze)

1. Le associazioni e gli enti che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in casevacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale.

2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, inclusi gli accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.

3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al comune, sul cui territorio insiste l'immobile da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

4. Per la gestione dell'attività nelle strutture di cui al comma 2, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 3 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5.

7. Le attività sono organizzate per periodi di durata non superiore a venti giorni.

8. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:

a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;

b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;

c) dotazione di un'ideale cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;

e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;

f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi."

3. Al secondo comma dell'articolo 6 della l.r. 31/1985, la parola: "e", è sostituita dalla seguente: "o".

4. Il terzo comma dell'articolo 6 della l.r. 31/1985, è sostituito dal seguente:

"3. Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati."

5. L'articolo 9 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire un rifugio alpino o un rifugio escursionistico presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

6. Al terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 31/1985, le parole: "- avvalendosi della normale organizzazione familiare -", sono soppresse.

7. L'articolo 15 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende esercitare l'attività di affittacamere presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal r.d. 773/1931;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

8. L'articolo 18 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire case e appartamenti per le vacanze secondo le modalità di cui all'articolo 15 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

- a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
- c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

9. L'articolo 18 ter della l.r. 31/1985, come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18) è sostituito dal seguente:

"Art. 18 ter (Gestione alloggi vacanze)

1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'articolo 18 bis è affidata:

- a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici;
 - b) alle piccole e medie imprese, nonché agli imprenditori individuali operanti nel settore del turismo.
2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.
3. I proprietari degli alloggi, possono utilizzare gratuitamente per non più di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dal comma 1, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 18 quinquies, come inserito dall'articolo 5 della l.r. 22/2002."

10. L'articolo 18 quater della l.r. 31/1985, come inserito dall'articolo 4 della l.r. 22/2002, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. quater (Dichiarazione di inizio attività)

1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, l'affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione in forma indiretta degli alloggi vacanze nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La gestione degli alloggi vacanze è soggetta a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, da redigersi su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso:

- a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
- c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia a, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. Il controllo sulla gestione è affidato alle aziende turistiche locali (ATL) in conformità alle procedure stabilite con il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 "Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18"), che consentono alle medesime di promuovere la capacità ricettiva, controllare la qualità delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione.

7. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta."

11. L'articolo 21 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 27 bis, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.

5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, se ciò non è possibile, contestuale avviso al comune.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 sei mesi, prorogabili dal comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata."

12. Dopo l'articolo 27 della l.r. 31/1985, è inserito il seguente:

"Art. 27 bis (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia di inizio attività)

1. Chiunque gestisce una delle strutture di cui alla presente legge senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro 6.000,00.

2. La violazione dell'articolo 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. La gestione di uno dei complessi di cui al comma 1, in violazione dell'obbligo di cui agli articoli 5 bis, 9 comma 4, 15 comma 4, 18 comma 4 e 18 quater comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00."

13. L'articolo 29 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 bis e 28 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, il quale introita i relativi proventi.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Art. 4.

(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

2. L'articolo 7 della l.r. 14/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Denuncia di classificazione)

1. Per l'attribuzione della classificazione alberghiera si applicano le procedure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della L. 241/1990.

2. La denuncia è presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

3. Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività."

3. L'articolo 8 della l.r. 14/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Sanzioni)

1. Chiunque gestisce un'azienda alberghiera senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. La gestione di un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 2 bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00."

Art. 5.

(Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 2, le parole: "domanda di autorizzazione all'apertura", sono sostituite dalle seguenti: "dichiarazione di inizio attività";

b) al comma 8 dell'articolo 6 le parole: "dell'autorizzazione di esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività".

Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38)

1. L'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo) è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Possono esercitare l'attività:

a) coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

d) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

6. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività."

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Alla lettera c) del comma 4, dell'articolo 83, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la parola: "autorizzazioni", è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività".

Capo II.

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE
ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 8.

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Apertura delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività presentata al comune in cui ha sede l'agenzia, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Le attività indicate all'articolo 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia.

6. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 5.

7. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, bensì a comunicazione al comune ove sono ubicati."

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 15/1988 la parola: "inoltre", è soppressa.

3. L'articolo 8 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 8.(Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:

a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

2. Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.

4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

5. In mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 206/2007, il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell' articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.

6. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività.

7. Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.

8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229)."

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15/1988, le parole: "l'assessore provinciale", sono sostituite dalle seguenti "la struttura provinciale competente".

5. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r.15/1988 le parole: "di cui uno designato dall'Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa", sono soppresse.

6. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 15/1988, le parole: "dalla legge regionale 2 luglio 1976 n. 33", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli En-

ti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).".

7. L'articolo 10 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'apertura o l'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all'articolo 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio."

8. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 15/1988 le parole: "munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 3", sono sostituite dalle seguenti: "senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3".

9. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 15/1988 la parola: "autorizzate", è soppressa.

10. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 15/1988 la parola: "autorizzate", è soppressa.

11. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 15/1988, le parole: "senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione", sono sostituite dalle seguenti: "senza aver presentato dichiarazione di inizio attività".

12. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 15/1988, le parole: "o non in conformità della copia inviata alla Provincia ai sensi dell'art. 12 della presente legge, " e "il mancato invio alla Provincia della copia del programma comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000" sono soppresse.

13. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 15/1988, è sostituito dal seguente:

"4. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 l'esercizio può essere sospeso o chiuso."

Capo III.

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA

Art. 9.

(Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50)

1. Al comma 5, dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), dopo la parola "comunitari" sono inserite le seguenti: ", non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome,".

2. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14 della l.r. 50/1992, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ubicata in località sciistica;".

3. Alla lettera g) del comma 1, dell'articolo 14 della l.r. 50/1992, le parole: "compreso nell'organico di cui al punto a)", sono soppresse.

4. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco."

5. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"3. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale."

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina), le parole "Il collegio provvede altresì a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo regionale.", sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."

3. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994, è sostituito dal seguente:

"2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell'ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede."

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994, le parole: "facente parte dell'organico di cui alla lettera a)", sono soppresse.

5. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente:

"5. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti."

Capo IV. PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 11.

*(Modifiche e integrazioni alla legge regionale
26 novembre 2001, n. 33)*

1. Il comma 6 dell'articolo 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci" e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "Ordinamento della professione di guida alpina") è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all' articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 33/2001, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

"6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter."

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/2001, le parole: "e uno designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.", sono soppresse.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 33/2001 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.

1 ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995."

Titolo III. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE

Art. 12.

(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista), le parole "in possesso di apposita autorizzazione amministrativa comunale per l'", sono sostituite dalle seguenti: ", legittimato all'".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 54/1992, è sostituito dal seguente:

"1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti."

3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 54/1992, è sostituita dalla seguente:

"d) le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'attività e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede".

4. L'articolo 7 della l.r. 54/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla l. 1/1990 e di cui alla presente legge, è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.

3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo."

5. L'articolo 8 della l.r. 54/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale.

2. Se al termine del periodo previsto dal regolamento di cui al comma 1 l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.

3. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio."

6. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 54/1992, la parola: "autorizzati", è sostituita dalla seguente: "legittimati".

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 54/1992, è aggiunto, infine, il seguente:

"1 bis. In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività."

Art. 13.

(Attività di acconciatore)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.l. 7/2007, l'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) e 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990.

2. La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore, nonché alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.

3. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale.

7. Se al termine del periodo previsto dal regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.

8. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.

9. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Titolo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è sostituito dal seguente:

"3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.".

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e c)".

Titolo V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) come integrata dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo la parola "rinnovo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi".

Titolo VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ NAUTICHE

Art. 16.

(Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)

1. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), le parole: "che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi", sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 2/2008, è soppressa.

Titolo VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 17.

(Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

- a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114/1998;
- b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del d.lgs. 114/1998;
- c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998;
- d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole: " da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti ", sono soppresse.

2. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente :

"8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA.".

Titolo VIII.

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE
ED ABROGATIVE

Art. 19.

(Accordi tra pubbliche amministrazioni)

1. La Regione può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per rendere efficace l'esercizio delle funzioni di controllo sulle dichiarazioni di inizio attività.

Art. 20.

(Norma finale)

1. Gli enti locali adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria normativa alle disposizioni di cui ai precedenti titoli.

Art. 21.

(Disposizione transitoria)

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti titoli, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'articolo 8 ed il comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 54/1979;

b) il comma 2 dell'articolo 2, l'articolo 4, gli articoli 19 e 20, l'articolo 22, l'articolo 27, il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 28 della l.r. 31/1985;

c) gli articoli 4, 5 e 6, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7, il comma 4 dell'articolo 9, l'articolo 11, il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 15/1988;

d) il comma 2 dell'articolo 2, le lettere a) e c) del comma 1, i commi 4 e 5 dell'articolo 14, l'articolo 15 e il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 50/1992;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 5, le lettere b), c) ed e) del comma 5 e il comma 6 dell'articolo 6 e l'articolo 12 della l.r. 54/1992;

f) la lettera f) dell'articolo 5, l'articolo 12, la lettera a) del comma 3 e il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994;

g) l'articolo 7 della l.r. 38/1995, ad eccezione del comma 8;

h) il comma 6 dell'articolo 5 e l'articolo 11 della l.r. 33/2001;

i) il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 38/2006 è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è disapplicato l'articolo 4 del regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R ((Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 "Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18").

Titolo IX.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 23.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2009.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 651

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

- Presentato dalla Giunta regionale il 27 ottobre 2009.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 28 ottobre 2009.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 10 dicembre 2009 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 29 dicembre 2009, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 1 voto contrario, 4 astenuti e 8 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“ Articolo 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizioni giuridiche dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, tra-

sporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“ Art. 15. (Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea)

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.

3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.

4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.

5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.”.

Note all'articolo 2

- L'articolo 16 della l.r. 54/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 16 (Deroghe ed esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.

2. Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.

2-bis. Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante:

- a) il periodo di svolgimento del campeggio;
- b) le generalità dell'adulto responsabile designato;
- c) il numero e l'età dei partecipanti;
- d) l'area prescelta;
- e) l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell'area;
- f) la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- g) la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area:
 - 1) accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
 - 2) sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;
 - 3) dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
 - 4) impegno al ripristino dello stato dei luoghi;
 - 5) impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;
 - 6) smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti

ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.

2-ter. L'autocertificazione di cui al comma 2 bis assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti. L'attività di campeggio si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.

2-quater. Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del Comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che:

- a) sia individuabile un adulto responsabile designato dall'associazione o ente organizzatore;
- b) le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprietà di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l'alba successiva;
- c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore.

3. Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° comma e 2° comma del presente articolo il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzole assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate "mini-aree di sosta", e contrassegnate con 1 stella.

4. In deroga alle norme di cui alla presente legge è consentito l'insediamento di un massimo di 3 tende o caravan, presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune. Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati, l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti.

5. Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all'aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.

6. Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2, ultimo comma, e dal presente articolo.”.

- L'articolo 18 della l.r. 54/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 18. (Sanzioni)

1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

2. La violazione di quanto previsto all'art. 16, 1° comma, della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore.

3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

3 bis. La violazione dell'articolo 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro.

4. Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

5. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

6. La violazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

7. La violazione delle disposizioni previsti dall'art. 13 della presente legge, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

8. Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

9. Il titolare di complesso ricettivo all'aperto che non provveda alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione o che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.

10. La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale .

11. Per motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale il Comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita una errata classifica; decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente.”.

Note all'articolo 3

- L'articolo 2 della l.r. 31/1985, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Definizione e caratteristiche)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende e assistiti dagli Enti di cui al comma precedente con cui venga stipulata apposita convenzione.

3. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.

4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro, per le finalità di cui al 1° comma, e che in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati Centri di vacanza per minori, Colonie, Pensionati universitari, Casa della Giovane, Foresteria, Casa per esercizi spirituali e simili.

5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al 1° comma.

6. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

7. Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da altre leggi ed in particolare dalle LL.RR. 10 marzo 1982, n. 7 e 23 agosto 1982, n. 20, sull'assistenza alle persone anziane.”.

- L'articolo 6 della l.r. 31/1985, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Definizione e caratteristiche)

Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, o per periodi limitati anche con strade o altri mezzi di trasporto ed ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

I rifugi alpini possono essere gestiti da Enti pubblici o da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve esser effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode.

Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.

I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso.

Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale anche se poste ad altitudine inferiore a m 700.”.

- L'articolo 13 della l.r. 31/1985, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 13. (Definizioni e caratteristiche)

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolto da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.”.

Note all'articolo 5

- L'articolo 2 della l.r. 22/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2. (Comunicazione dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati all'Azienda di promozione turistica (APT) competente territorialmente, ai soli fini della pubblicità.

2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori devono comunicare all'APT le informazioni sulle caratteristiche, le attrezzature e i servizi della struttura ricettiva.

3. Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche devono essere trasmesse all'APT entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

5. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante deve trasmettere all'APT la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio: tale comunicazione non è dovuta qualora rimangano confermati i dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.

6. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'APT la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura contemporaneamente alla presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività.

7. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno.

8. Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive devono essere trasmesse su modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.

9. Copia della comunicazione deve essere tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva a dimostrazione dell'avvenuta trasmissione all'APT.

10. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dei dati trasmessi con la precedente comunicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative.”.

- L'articolo 6 della l.r. 22/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 6. (Sanzioni)

1. La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

3. La mancata consegna del bollettino ai clienti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

4. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

5. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

6. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000; la sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.

7. Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di ospitalità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

8. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività della struttura ricettiva e successivamente alla revoca.”.

Nota all'articolo 7

- L'articolo 83 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 83. (Funzioni degli Enti locali)

1. Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Alla Provincia competono le funzioni relative a:

- a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
- d) nulla-osta all'istituzione di uffici di Informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) e all'uso della relativa denominazione;
- e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;
- f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo;
- g) individuazione dei comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche.

3. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni relative a:

- a) individuazione dei comuni rurali montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche;
- b) riconoscimento scuole di sci;
- c) riconoscimento scuole di alpinismo e sci alpinismo;
- d) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci;

e) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina.

4. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative a:

- a) valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio, anche attraverso le Comunità montane;
- b) classificazione delle strutture ricettive;
- c) dichiarazioni di inizio attività per l'esercizio dell'attività ricettiva;
- d) gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.

5. Sono conferite alle Camere di Commercio le funzioni relative all'accertamento di idoneità all'esercizio di impresa turistica.”.

Note all'articolo 8

- L'articolo 7 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 7. (Deposito cauzionale e garanzia assicurativa)

1. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione della autorizzazione di esercizio, il titolare dovrà versare una cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore, la cui entità è determinata dalla Provincia con la concessione del nulla osta di cui all'art. 5 fra un minimo di L. 5 milioni e un massimo di L. 20 milioni, in relazione alla natura e dimensione delle attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. In alternativa al versamento della cauzione può essere prestata una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla Giunta regionale, fornita da mutue di garanzia costituite secondo le vigenti disposizioni di legge, per una somma di entità pari a quella dovuta per la cauzione.

3. La cauzione è vincolata a favore del Comune per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, su domanda dell'interessato, non prima di 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'agenzia e dalla cessazione della sua attività.

4. Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio ai sensi del C.C.V., proporzionate al costo complessivo dei servizi offerti.”.

- L'articolo 9 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Accertamento dei requisiti professionali)

1. Per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 8, la Provincia nomina una Commissione esaminatrice composta da:

- a) la struttura provinciale competente in materia o suo delegato;
 - b) 4 esperti nelle materie d'esame;
 - c) 1 docente per ciascuna delle lingue proposte dai candidati;
 - d) 1 funzionario dell'Amministrazione Provinciale che svolge anche i compiti di segretario.
2. Per ciascuno dei membri indicati al comma I, è nominato un sostituto.
3. La Commissione dura in carica un biennio e i suoi membri possono essere riconfermati.
4. I risultati degli accertamenti sono comunicati alla Regione.

5. La Provincia tiene un elenco di coloro la cui idoneità ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è accertata ai sensi del presente articolo, nonché di coloro la cui idoneità risulta ai sensi dell'art. 20, comma 3.

6. Ai componenti della Commissione sono corrisposti i compensi nella misura prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).”.

- L'articolo 13 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

1. Le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (7), le attività disciplinate dalla presente legge esclusivamente a favore dei propri associati senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'art.3.

2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza operativa dell'Associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più Regioni;
- b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
- c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
- d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati.

3. Le Associazioni di cui al presente articolo per esercitare le attività dallo stesso previste devono trasmettere alla Provincia una relazione di cui al comma precedente, copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio dell'ultimo esercizio. Le stesse Associazioni devono inviare alla Provincia entro il 31 marzo il programma annuale di attività con l'indicazione delle iniziative previste, nonché ogni successiva variazione od integrazione.

4. Alle attività delle Associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

5. Le Associazioni di cui al presente articolo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi.

6. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano alle Associazioni nazionali, anche di natura federativa, che abbiano in Piemonte la sede principale o succursale con dipendenza diretta e organica prevista dallo Statuto.

7. Le Associazioni nazionali le cui sedi o succursali sono site e operano in altra Regione, qualora organizzino viaggi che abbiano per meta località del Piemonte, sono tenute a rispettare le norme vigenti nelle Regioni di provenienza.”.

- L'articolo 14 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 14 . (Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale)

1. Gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali e non rientranti nelle previsioni dell'art. 1, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggio e turismo: tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

2. Gli organismi di cui al comma 1, possono altresì organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, gite di durata non superiore a due giorni oppure gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze dell'organizzazione di gite di durata superiore a due giorni deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio.

3. Le Associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità religiose, operanti a livello diocesano regionale o pluriregionale, possono organizzare direttamente pellegrinaggi a santuari o luoghi di culto esclusivamente per i propri appartenenti o assistiti, senza gli obblighi di cui ai commi precedenti.

4. È esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di Enti od organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.”.

- L'articolo 15 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione)

1. Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo devono osservare le specifiche disposizioni in materia.”.

- L'articolo 18 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 18. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2, senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, o comunque in violazione alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 15.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, la somma è raddoppiata.

3. La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

4. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3, l'esercizio può essere sospeso o chiuso.”.

Note all'articolo 9

L'articolo 9 della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 9 (Maestri di sci di altre regioni e altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.

5. Ai cittadini comunitari, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qua-

lora i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Piemonte.

7. Il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

- L'articolo 14 della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 14. (Scuole di sci)

1. Sono «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) abbiano un organico minimo di tre maestri per le scuole di sci di fondo e di dieci maestri per le scuole di sci di discesa o miste, che può essere ridotto a tre maestri per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
- b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica;
- c) abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;
- d) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
- e) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
- f) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
- g) abbiano un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
- h) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti Autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.

2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune, e sono iscritte in apposito elenco.

3. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.

4. Per migliorare l'organizzazione dei servizi turistici e razionalizzare l'attività di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse dalla scuola di sci.

5. Possono essere istituite e riconosciute più scuole in una stessa località turistica, qualora ciò sia ritenuto opportuno per la presenza nella località di più stazioni funzionalmente caratterizzate oppure per la necessità di articolare maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all'utenza.

6. La denominazione «Scuola di sci» può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.”.

Note all'articolo 10

- L'articolo 6 della l.r. 41/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. La guida alpina maestro di alpinismo e l'aspirante guida iscritti in albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che intende esercitare stabilmente la professione in Piemonte deve richiedere il trasferimento dell'iscrizione nel corrispondente albo professionale.

2. La guida alpina maestro di alpinismo iscritta in albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, intende svolgere l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intende esercitare in Piemonte, può richiedere l'aggregazione temporanea all'albo professionale del Piemonte, conservando l'iscrizione nell'albo professionale della Regione o Provincia di provenienza; non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.

3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente.

3 bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. Le guide alpine o le aspiranti guide straniere, o figure professionali equivalenti, non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte. Qualora intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine del Piemonte. Il nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente all'accertamento del possesso della specifica qualifica professionale riconosciuta in base al dispositivo di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per l'iscrizione è inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.

5. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine o di aspiranti guide, o figure professionali estere equivalenti, provenienti con loro clienti da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.”.

- L'articolo 17 della l.r. 41/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Scuole di alpinismo)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell'ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede

3. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo devono possedere i seguenti requisiti:

a) disporre di un organico di almeno 3 guide alpine maestri di alpinismo o aspiranti guide alpine, purché il numero di questi ultimi non superi quello delle guide alpine;

b) essere dirette da una guida alpina maestro di alpinismo;

c) disporre di una sede adeguata;

d) essere assicurate per la responsabilità civile derivante dall'attività della scuola.

4. Le richieste di riconoscimento di scuola di alpinismo e di scuola di sci alpinismo sono presentate alla Giunta Regionale dagli interessati tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.

5. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti.

6. La denominazione «scuola di alpinismo e sci alpinismo» può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

7. L'esercizio e l'uso della denominazione «scuola di alpinismo e sci alpinismo» in violazione delle norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.”.

Note all'articolo 11

- L'articolo 3 della l.r. 33/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.

2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle province.

3. I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.

4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Provincia riconosce altresì, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

5. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale.

6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.”.

- L'articolo 5 della l.r. 33/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Commissioni d'esame)

1. Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni individuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso.

3. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame.

4. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.

5. I compensi ai Presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposti ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'articolo 25-bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attività di formazione professionale", richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"»).

6. Ai componenti delle commissioni provinciali previste dall'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) sono corrisposti i gettoni di presenza nella misura prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

- L'articolo 8 della l.r. 33/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 8. (Esercizio delle professioni)

1. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, comma 5, è riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 3 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.

1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.

1 ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995.”.

Note all'articolo 12

- L'articolo 3 della l.r. 54/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Conseguimento della qualificazione professionale)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 (4), oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1 del 1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

b) oppure da un anno di attività lavorativa «qualificata» in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (5) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11.”.

- L'articolo 4 della l.r. 54/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 4. (Requisiti delle imprese)

1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.

2. Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società, la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge solo se esercitano professionalmente l'attività di estetista.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443 del 1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.”.

- L'articolo 6 della l.r. 54/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Regolamento comunale)

1. I Comuni adottano appositi regolamenti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare l'attività di estetista ai sensi delle norme contenute nella legge n. 1/1990, e nella presente legge regionale.

2. I regolamenti vengono adottati dai Comuni, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentito il parere della Commissione Comunale di cui all' articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

3. Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento.

4. Lo stesso si applica altresì alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune od in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nell'attività di estetista, come definite dalla legge n. 1/1990.

5. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

a) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di estetista;

b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, tenuto conto del numero degli esercizi già esistenti, degli addetti occupati e delle superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività;

c) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;

d) le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'attività e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede;

e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;

f) le caratteristiche e la destinazione d'uso nonché i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;

g) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;

h) le discipline degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi.

6. Le imprese e le attività già esistenti, di cui al comma 4, che non rispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione della presente legge, fissato dal Comune ai sensi della legge n. 1/1990, articolo 11, comma 2; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

7. Il regolamento comunale può essere adottato anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quello già previsto ai sensi della legge n. 1142/1970, rispetto alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n.1/1990.”.

- L'articolo 10 della l.r. 54/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 10.(Composizione della Commissione comunale)

1. La Commissione comunale di cui all' articolo 3 della legge n. 1142/1970 e' integrata da due imprenditori artigiani legittimati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, o su loro delega dalle associazioni provinciali.

1 bis. In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) è il seguente:

“ Art. 10. (Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche)

2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.”

- Il testo vigente dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“ Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività)

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'am-

ministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.”.

Note all'articolo 14

- L'articolo 9 della l.r. 1/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Servizi di informazione e assistenza alle imprese)

1. La Regione promuove ed attua, anche attraverso i soggetti gestori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'informazione ai beneficiari ed alle reti distributive delle agevolazioni, quali il sistema associativo, il sistema del credito e dei confidi, in ordine agli interventi attivati e alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.

2. La Regione promuove ed attua servizi di assistenza tecnica qualificata alle imprese artigiane anche avvalendosi dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 2 in possesso delle necessarie competenze ed esperienze, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.

4. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa per l'avvio e l'esercizio delle imprese artigiane, anche promuovendo, per quanto di competenza, la costituzione delle agenzie per le imprese previste dalla normativa nazionale ed il loro coordinamento con il sistema degli sportelli unici per le attività produttive.

5. La Regione promuove il coordinamento e la diffusione di tutte le informazioni di interesse per il comparto artigiano e la conoscenza dell'artigianato in tutte le sue forme.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attuati anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche attraverso il portale regionale dell'artigianato e il sistema informativo regionale, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.”.

- L'articolo 26 della l.r. 1/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato)

1. La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) da cinque a nove titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'albo, designati unitariamente dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato. La Giunta regionale definisce il numero dei componenti artigiani per ogni commissione provinciale per l'artigianato;

b) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA;

c) da uno a tre esperti in materie concernenti l'artigianato designati unitariamente dalle associazioni e dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative a livello provinciale; la Giunta regionale definisce il numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato.

2. La commissione provinciale per l'artigianato elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui al comma 1, lettera b) e c), ed il Vice Presidente.

3. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità è rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

5. La commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

Nota all'articolo 15

- L'articolo 1 della l.r. 12/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Modifica della L.R. n. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni).

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonché alla determinazione dei relativi canoni".

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della L.R. n. 20/2002, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il pre-

cedente concessionario in sede di rinnovo purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;

f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le comunità montane, nonché le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con Delib.G.R. 22 ottobre 2001, n. 31-4182 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

5-bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo”.

Nota all'articolo 16

- L'articolo 19 della l.r. 2/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto)

1. In attuazione dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, è istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta ed all'aggiornamento dello stesso, nonché all'organizzazione degli esami di cui al comma 2.

2. Per lo svolgimento dell'attività di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, è necessaria l'iscrizione nel ruolo regionale, previo superamento di un esame.

3. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 171/2005, l'iscrizione nel ruolo regionale abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

4. Possono essere iscritte nel ruolo regionale le persone fisiche e le società.

5. In caso di iscrizione di società, i requisiti morali sono posseduti dagli amministratori e dal legale rappresentante; i requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante.

6. Con regolamento, la Giunta regionale individua:

a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel ruolo regionale;

b) la composizione, le modalità di nomina, la durata della commissione regionale per la valutazione dei candidati all'esame;

c) le modalità, gli argomenti e le materie d'esame;

d) le norme relative alla formazione e conservazione del ruolo regionale, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.

7. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 6 secondo i seguenti principi:

- a) previsione dell'idoneità morale tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo regionale, come individuati dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore);
- b) abrogata
- c) previsione di un rappresentante della Regione nella composizione della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b);
- d) previsione dell'effettuazione di almeno una sessione di esame all'anno;
- e) previsione, tra le materie di esame, di nozioni di diritto marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione ed i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, nonché delle norme sui contratti del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

8. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente, da almeno sei mesi, le attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, sono iscritti di diritto nel ruolo regionale, salva la verifica del possesso dei requisiti morali previsti dalla L. n. 39/1989.

9. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).”.

Note all'articolo 17

- Il testo vigente dell'articolo 4, comma 1, del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

“Art. 4. (Definizioni e ambito di applicazione del decreto)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
- g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
 - 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.”.

- Il testo vigente dell'articolo 16 del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

“ Art. 16. (Spacci interni)

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.”.

- Il testo vigente dell'articolo 17 del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

“ Art. 17. (Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.”.

- Il testo vigente dell'articolo 18 del d.lgs. 114/1998 è il seguente:

“ Art. 18. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. [Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali].”.

- Il testo vigente dell'articolo 19 del d.lgs. 114/1998 è il seguente:

“ Art. 19. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. [Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7].”.

Nota all'articolo 18

- L'articolo 8 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Criteri per l'insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;

g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo vigente dell'art. 47 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.